

REGISTRO E SUCCESSIONI - 2021 -

EREDITA' DIGITALE E ACCESSO AI DATI

01. NOZIONE

Con Ordinanza del 10 febbraio 2021, il Tribunale di Milano, accogliendo un ricorso, ha consentito ai genitori di un giovane prematuramente scomparso di accedere ai contenutio dello smartphone ed ha affrontato alcuni profili necessari a definire la cosiddetta **eredità digitale**.

01. LA VICENDA E LE CONCLUSIONI DEL TRIBUNALE

La disciplina non è specificamente regolata dal legislatore ed il diritto successorio qui si incrocia con la normativa, italiana ed europea, in materia di privacy e con il particolare contratto che lega il *de cuius* al provider dei servizi digitali.

Ma in cosa consiste il cosiddetto **patrimonio digitale**? Può dirsi come quel complesso di beni dematerializzati, aventi carattere patrimoniale e non patrimoniale, che possono essere riferiti a ciascun individua, ma che hanno la particolarità di risiedere sul web, in appositi dispositivi di memorizzazione.

Per limitarci ad un comune primo elenco possiamo dire che sono e-mail, username, password, pin. Fotografie, video, post, software, criptovalute, siti web e così via.

Il provider del servizio digitale predispone unilateralmente condizioni di accesso, senza accettazione delle quali l'accesso al servizio è inibito, tali previsioni a volte risultano incompatibili con la normativa italiana.

In breve il contesto giuridico è confinato in un'alea di incertezza.

Il Tribunale di Milano è intervenuto a seguito di un ricorso dei genitori di un giovane, che chiedevano di accedere alle informazioni e ai documenti del loro caro prematuramente scomparso. Nell'avvenuto incidente stradale era andato distrutto il cellulare.



I genitori hanno chiesto al Tribunale di poter accedere alle memorie informatiche per recuperare le ricette ideate dal giovane, scomparso, chef allo scopo di realizzare un progetto in sua memoria.

La Apple Italia richiedeva un'espressa pronuncia del tribunale per autorizzare l'accesso dei genitori ai contenuti, ma nella richiesta chiedeva elementi estranei all'ordinamento italiano.

I genitori ricorrevano allora d'urgenza perché il provider aveva annunciata la cancellazione dei file dopo un certo periodo di inattività e loro avevano quindi urgenza di recuperare l'ID digitale.

In materia di privacy vigono il Regolamento EU 2016/679, e il D.Lgs. 196/2003 regola i *Diritti riguardanti le persone decedute*. Vediamo le conclusioni del Tribunale.

"Parte ricorrente, dopo aver prospettato la possibile proposizione di una futura azione di merito (avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti), ha allegato la sussistenza del fumus boni iuris - evidenziando come, ai sensi dell'art. 2-terdecies dal Nuovo Codice della Privacy, i diritti riguardanti le persone decedute potevano essere esercitati per "ragioni familiari meritevoli di protezione" - e del periculum in mora, atteso che la Alfa aveva fatto presente che i propri sistemi, dopo un periodo di inattività dell'account i-cloud sarebbero stati automaticamente distrutti."

...

"Tanto premesso, alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi ammissibile la domanda cautelare volta ad ottenere un ordine alla Alfa Italia S.r.l. di fornire assistenza ai ricorrenti nel recupero dei dati personali dagli account del figlio deceduto, atteso che la stessa è volta ad ottenere un provvedimento idoneo a garantire la conservazione dell'utilità pratica che la decisione nel merito attribuirà alla parte."

"Il Considerando 27 del Reg. 2016/679 dispone che: "Il presente regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute. Gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute".

Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. **101** ha introdotto una nuova disposizione nel Codice in materia di protezione dei dati, l'**art. 2-terdecies**, specificamente dedicata al tema della tutela post-mortem e dell'accesso ai dati personali del defunto. La citata



disposizione (Diritti riguardanti le persone decedute) prevede che: "i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione."

...

P.Q.M.

"Visti gli **artt. 669-bis** ss. e **700** c.p.c., rigettata ogni ulteriore domanda ed eccezione; 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Alfa Italia S.r.l., quale società appartenente al gruppo Alfa (tramite cui opera la Alfa Distribution International LTD) a fornire assistenza a [Omissis] nel recupero dei dati dagli account del sig. [Omissis] nella procedura denominata "trasferimento" volta a consentire ai ricorrenti l'acquisizione delle credenziali d'accesso all'ID Alfa del predetto sig..."

